



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

**Regolamento per la disciplina delle attività di ripresa
audiovisiva e diffusione delle Sedute del Consiglio
Comunale**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE NR.8 DEL 02/02/2017

INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Principi regolamentari

Art. 3 – Finalità

TITOLO II – Modalità di registrazione ed informativa

Art. 4 – Registrazione

Art. 5 – Informazione

TITOLO III - Riprese e diffusione in video e audio eseguite dal comune

Art. 6 - Riprese audio video e diffusione

Art. 7 - Modalità delle riprese audio video dei lavori del Consiglio comunale – Responsabilità.

Art. 8 - Pubblicazione delle riprese

TITOLO IV -Facoltà di ripresa da parte di persone o enti diversi dal comune

Art. 9 - Autorizzazione e Diniego.

Art. 10 - Costi modalità ed utilizzo del materiale registrato.

Art. 11 - Limiti di trasmissione e di commercializzazione.

TITOLO V – Riprese delle sedute pubbliche effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

Art. 12 - Riprese e diffusione delle sedute di Consiglio Comunale in video e audio da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio – televisive.

Art. 13 - Esercizio del diritto di cronaca.

TITOLO V I – Modalità di divulgazione delle riprese e diritto di accesso alle trascrizioni

Art. 14 - Funzione della diffusione via internet in tempo reale (streaming video)

Art. 15 - Modalità di divulgazione e conservazione da parte dell'Ente

Art. 16 - Diritto di accesso alle trascrizioni

TITOLO VII - Disposizioni in materia di privacy

Art. 17 - Sicurezza delle banche dati e loro trattamento

Art. 18 - Rispetto della privacy

Art. 19 - Tutela dei dati sensibili e giudiziari

Art. 20 - Titolare e responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese

T I T O L O V I I I – Norme di chiusura

Art. 21 - Norme di rinvio

Art. 22 - Entrata in vigore

T I T O L O I – Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'effettuazione di riprese audio-video e la conseguente diffusione delle stesse su canali televisivi, radiofonici, web tv, web radio, siti web e canali di social network, messe in atto direttamente dall'Ente, da eventuali affidatari del servizio o da soggetti previamente autorizzati, delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale del comune di Altavilla Milicia.

Art. 2 - Principi regolamentari

1. Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali tramite uno dei canali richiamati dall'articolo precedente, dovrà essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza e potrà essere effettuato solo previa richiesta al Presidente del Consiglio Comunale.
2. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 3 - Finalità

1. Il Comune di Altavilla Milicia attribuisce alla diffusione audio e video delle sedute del Consiglio comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico/amministrativa dell'Ente.
2. Il presente Regolamento ha pertanto lo scopo di favorire e normare l'accoglimento delle domande di riprese audiovisive delle sedute pubbliche di Consiglio comunale e di facilitare lo svolgimento di tali riprese, in modo che venga assicurato il diritto della cittadinanza alla informazione e nel contempo il regolare svolgimento dell'attività consiliare.

TITOLO II – Modalità di registrazione ed informativa

Art. 4 – Registrazione

1. Il Comune potrà procedere direttamente, con mezzi ed impianti propri, o tramite affidamento a ditte esterne, alla registrazione audio - video delle sedute pubbliche del Consiglio comunale. Fatte salve le riprese e le trasmissioni via web o televisive delle sedute consiliari effettuate direttamente dall'Ente, i Consiglieri, gli Assessori ed i soggetti terzi che intendano eseguire e trasmettere riprese audio-video, dovranno conseguire l'autorizzazione dal Presidente del Consiglio comunale. Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite ai fini della tutela della privacy, le riprese audio-video in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma precedente, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.
3. I Consiglieri, durante i lavori del Consiglio, non possono in alcun modo impedire le riprese audiovideo.

Art. 5 – Informazione

1. Il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di fornire, preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini. Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità di riprese audiovisive e della contemporanea o successiva diffusione delle medesime, è fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala.

2. Il Presidente del Consiglio prima dell'avvio delle riprese e della successiva pubblicazione della seduta, è tenuto ad invitare i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, di adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

TITOLO III - Riprese e diffusione in video e audio eseguite dal comune

Art. 6 - Riprese audio video e diffusione

1. Il Comune di Altavilla Milicia può effettuare direttamente le riprese con la sua contemporanea e/o successiva pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente, su portali internet dedicati alla trasmissione di immagini in diretta o in differita e su eventuali canali di social network ufficiali o da esso autorizzati, delle sole sedute pubbliche del Consiglio comunale.
2. Ciascun Consigliere può sottoporre al Consiglio, previa motivazione ed apposita votazione, la sospensione della ripresa per la durata del proprio intervento o della discussione di un punto. Il Consiglio si esprime sulla richiesta a maggioranza dei presenti.

Art. 7 - Modalità delle riprese audio video dei lavori del Consiglio comunale – Responsabilità.

1. Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio, la ripresa audio-video dei lavori di ciascun Consiglio Comunale dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di registrazione.
2. Nel corso della seduta, gli interventi di ciascun componente del Consiglio Comunale, degli Assessori e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale dovranno essere ripresi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni.
3. Non potranno essere fatte oggetto di ripresa audio-video, le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.

Arti.8 - Pubblicazione delle riprese

1. Le pubblicazioni delle riprese sia “on line” che secondo l’eventuale modalità “archivio” saranno visionabili con accesso dal sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale di Altavilla Milicia.
2. Le registrazioni delle sedute resteranno disponibili per la pubblica consultazione per un periodo di due mesi a far data da ciascuna seduta consiliare. Al termine del periodo previsto dal precedente comma le riprese vengono conservate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell’Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico.

TITOLO IV -Facoltà di ripresa da parte di persone o enti diversi dal comune

Art. 9 - Autorizzazione e Diniego.

- a. in
2. Le riprese audiovisive e la relativa diffusione delle stesse a mezzo web o tramite rete televisiva, effettuate direttamente dall’Ente, si intendono automaticamente autorizzate, tranne nel caso in cui il Presidente del Consiglio Comunale ne disponga il diniego o la sospensione o l’annullamento.
3. I soggetti terzi, esterni all’Ente, che - per motivi di cronaca e/o informazione - vorranno eseguire videoriprese durante le sedute pubbliche del Consiglio Comunale, dovranno presentare apposita richiesta scritta, di norma due giorni lavorativi antecedenti la seduta del Consiglio Comunale in cui dovranno essere chiaramente evidenziati:
 - a. modalità delle riprese;
 - b. finalità perseguite;
 - c. modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita);
 - d. responsabile del trattamento dei dati;
 - e. attestazione della presa visione del presente Regolamento ed impegno al rispetto delle disposizioni contenute nello stesso;
 - f. dichiarazione di assunzione di piena responsabilità civile e penale per l’utilizzo improprio e contrario alla Legge delle riprese effettuate.
4. Tale richiesta, datata e sottoscritta, dovrà essere presentata direttamente al protocollo dell’ente o oppure inviata per Posta Elettronica Certificata all’indirizzo info@pec.altavillamilicia.eu
Nel caso in cui sia utilizzato il mezzo postale, fa fede la data di ricezione della raccomandata.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale, raccolta la richiesta, potrà rilasciare al richiedente l’autorizzazione ad effettuare riprese.
6. L’autorizzazione comporta il consenso all’introduzione nell’aula delle apparecchiature di ripresa,

come telecamere e altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi e il collegamento delle attrezzature, che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori e da assicurare la continuità della ripresa.

7. L'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente Regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso ad esclusivo carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
8. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a presentarsi con congruo anticipo, in ogni caso almeno un'ora prima della seduta di Consiglio comunale, così da poter posizionare la strumentazione necessaria. Dovranno inoltre sottoscrivere apposito atto di impegno:
 - a. a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa;
 - b. a non utilizzare le immagini a scopo di lucro;
 - c. a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata;
 - d. a pubblicare la registrazione integralmente, non dividendola in più segmenti, o dell'intera seduta del Consiglio comunale o del singolo punto all'ordine del giorno;
 - e. a non veicolare le immagini associandole a messaggi pubblicitari di alcun genere (es. politico, commerciale...);
 - f. a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese;
 - g. a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse;
 - h. a fornire gratuitamente al Comune una copia contenente la completa registrazione effettuata;
 - i. Ad osservare integralmente le disposizioni del presente regolamento.

Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini non sarà più ammesso ad effettuare riprese e decadrà dal relativo diritto.

Art. 10 - Costi modalità ed utilizzo del materiale registrato.

1. I soggetti che effettuano le riprese dei lavori del Consiglio Comunale si impegnano a coprire tutti i costi derivanti dalle riprese e dalla loro pubblicazione, ad esclusione della corrente elettrica, e dal collegamento WIFI presente nel luogo in cui avvengono i lavori del Consiglio Comunale, il cui utilizzo è gratuito.

Art. 11 - Limiti di trasmissione e di commercializzazione.

1. È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a:

- a. non utilizzare le immagini a scopo di lucro;
 - b. utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, per utilizzare il materiale visivo o sonoro registrato per uno scopo differente si rinvia all'ultimo comma dell'art. 9 del presente Regolamento;
 - c. pubblicare la registrazione integralmente non dividendola in più segmenti;
 - d. non veicolare le immagini associandole a messaggi pubblicitari di alcun genere (es. politico, commerciale, etc).
2. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini verranno invitati dal Presidente del Consiglio Comunale, con comunicazione motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.
 3. Il Presidente del Consiglio, qualora se ne verificano le condizioni, segnalerà nelle sedi competenti le violazioni all'Ordinamento individuate negli articoli precedenti.

T I T O L O V – Riprese delle sedute pubbliche effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

Art. 12 - Riprese e diffusione delle sedute di Consiglio Comunale in video e audio da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio – televisive.

1. La ripresa video-audio delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata dal Presidente del Consiglio Comunale, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.
2. In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela e al trattamento alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell'unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di deontologia giornalistica.

3. L'autorizzazione è concessa a titolo non oneroso e della circostanza il Presidente del Consiglio comunale dà comunicazione ai presenti in sala.

Art. 13 - Esercizio del diritto di cronaca.

1. La diffusione delle immagini e delle riprese, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.Lgs. n. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.
2. Al giornalista è consentito esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, senza arrecare disturbo ai lavori consiliari, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, del Codice deontologico di cui al comma precedente.
3. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti – la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.
4. Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio comunale, è consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale, anche alle emittenti televisive eventualmente interessate all'effettuazione delle riprese televisive solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.

TITOLO VI – Modalità di divulgazione delle riprese e diritto di accesso alle trascrizioni

Art. 14 - Funzione della diffusione via internet in tempo reale (streaming video)

1. Detto regolamento attribuisce alla diffusione in streaming (in tempo reale su siti web o canali di social network) delle sedute pubbliche la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'Ente.
2. Le trasmissioni in streaming delle sedute consiliari, se autorizzate, dovranno essere integralmente svolte in diretta e gli audio-video riprodotti esclusivamente in forma integrale, senza interruzioni e modificazione alcuna;
3. Il soggetto autorizzato dovrà diffondere le immagini all'interno di una pagina web o social dedicata esclusivamente all'evento trasmesso e non potrà in alcun modo inserire o associare, all'interno della pagina di pubblicazione del materiale, messaggi promozionali di alcun genere (es. politico, commerciale, etc.).

Art. 15 - Modalità di divulgazione e conservazione da parte dell'Ente

1. Le riprese audio video, effettuate dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune o dal dipendente comunale, dovranno poi essere messe a disposizione dei cittadini sia "on line" che secondo l'eventuale modalità "archivio" e saranno visionabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale con le modalità già indicate nel presente Regolamento.

Art. 16 - Diritto di accesso alle trascrizioni

2. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso alle trascrizioni delle sedute consiliari, peraltro allegate integralmente alle deliberazioni di Consiglio comunale, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle video-audio registrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.

TITOLO VII - Disposizioni in materia di privacy

Art. 17 - Sicurezza delle banche dati e loro trattamento

1. L'attivazione del servizio di ripresa e diffusione delle sedute del Consiglio comunale è subordinata all'avvenuto adeguamento del documento programmatico per la sicurezza dei dati del Comune di Altavilla Milicia con riferimento alla sicurezza delle banche dati che ne

scaturiranno e al loro trattamento, alla nomina dei Responsabili e Incaricati del trattamento dati ai sensi della vigente normativa sulla privacy, nonché all'adozione delle misure di tutela secondo la direttiva emanata dal Garante della Privacy in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione sul web.

Art. 18 - Rispetto della privacy

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili, ai sensi del D.Lgs, n. 196/2003 per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti, o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.
2. Sono altresì vietate le riprese ogni qualvolta le discussioni hanno ad oggetto dati, di privati cittadini, che vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari", vale a dire quelli idonei a rivelare l'esistenza a carico dell'interessato di provvedimenti di carattere penale.

Art. 19 - Tutela dei dati sensibili e giudiziari

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. n.196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio Comunale deve richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni (per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità) e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto al precedente articolo 20, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari anche disponendo - nel caso di diffusione delle immagini non in diretta - il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.

Art. 20 - Titolare e responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese

1. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Altavilla Milicia è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il Responsabile del trattamento verrà individuato con apposito atto da parte del Responsabile del Settore Affari Generali; di tale provvedimento verrà fornita adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata alla trasmissione delle riprese audio e video del Consiglio Comunale.
2. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.
3. Il soggetto che chiede l'autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente il nome del titolare ed altresì il responsabile del trattamento dei dati che rileverà (nel caso venga autorizzato).

TITOLO VIII – Norme di chiusura

Art. 21 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato col presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.
2. Il presente Regolamento, peraltro, s'intende integrato con le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti comunali sull'accesso agli atti, nonché in quello sul Consiglio Comunale, le cui eventuali disposizioni incompatibili si intendono automaticamente abrogate.

Art. 22 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale della relativa deliberazione di approvazione.